




**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 luglio 2007 (24.07)**

**11522/07**

**LIMITE**

**DROIPEN 68**



**NOTA**

---

del:	Segretariato generale del Consiglio Comitato dei Rappresentanti Permanenti
n. doc. prec.:	8704/07 DROIPEN 36 +COR 1
n. prop. Com:	14904/01 DROIPEN 105 COM(2001) 664 defin.
Oggetto:	Proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale

---

In esito all'esame del preambolo della proposta citata in oggetto da parte dei Consiglieri GAI in data 25 giugno 2007 e in vista della nuova consultazione del Parlamento europeo, si allega per le delegazioni il testo finale, con riserva dell'esame giuridico-linguistico, della proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, che sarà sottoposto a nuova consultazione del Parlamento europeo.

**DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO SULLA LOTTA CONTRO TALUNE FORME  
ED ESPRESSIONI DI RAZZISMO E XENOFOBIA MEDIANTE IL DIRITTO PENALE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 29 e 31, nonché l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il razzismo e la xenofobia costituiscono violazioni dirette dei principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello stato di diritto, principi sui quali l'Unione europea è fondata e che sono comuni agli Stati membri.
- (2) Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia<sup>3</sup>, le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999<sup>4</sup>, la risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2000<sup>5</sup> e la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'aggiornamento semestrale del quadro di controllo<sup>6</sup> per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di "libertà, sicurezza e giustizia" nell'Unione europea (secondo semestre 2000) sollecitano un'azione in questo campo. Nel programma dell'Aia del 4 e 5 novembre 2004, il Consiglio ricorda il suo risoluto impegno a contrastare ogni forma di razzismo, di antisemitismo e di xenofobia espresso dal Consiglio europeo nel dicembre 2003.

---

<sup>1</sup> GU C ...

<sup>2</sup> GU C ...

<sup>3</sup> GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

<sup>4</sup> <http://ue.eu.int/it/Info/eurocouncil/index.htm>.

<sup>5</sup> GU C 146 del 17.5.2001, pag. 110.

<sup>6</sup> COM(2000) 782 def.

- (3) All'azione comune 96/443/GAI, del 15 luglio 1996, adottata dal Consiglio a norma dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea<sup>1</sup>, nell'ambito dell'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia deve far seguito una nuova azione legislativa che soddisfi la necessità di ravvicinare maggiormente le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri e di superare gli ostacoli che si frappongono a un'efficace cooperazione giudiziaria, dovuti principalmente alle divergenze fra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
- (4) In base alla valutazione dell'azione comune del 1996 e ai lavori svolti in altre sedi internazionali, quali il Consiglio d'Europa, in materia di cooperazione giudiziaria sussistono ancora alcune difficoltà; occorre pertanto ravvicinare ulteriormente il diritto penale degli Stati membri per garantire l'applicazione di una normativa chiara ed esaustiva per lottare efficacemente contro il razzismo e la xenofobia.
- (5) Il razzismo e la xenofobia costituiscono una minaccia per i gruppi di persone che sono bersaglio di tale comportamento. È necessario definire un'impostazione penale del fenomeno del razzismo e della xenofobia che sia comune all'Unione europea, per fare in modo che gli stessi comportamenti costituiscano reati in tutti gli Stati membri e che siano previste pene e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che hanno commesso simili reati o ne sono responsabili.
- (6) Gli Stati membri riconoscono che la lotta contro il razzismo e la xenofobia richiede vari tipi di misure in un quadro globale e non può essere limitata alle questioni penali. La presente decisione quadro si limita a combattere forme di razzismo e xenofobia particolarmente gravi mediante il diritto penale. Poiché le tradizioni culturali e giuridiche degli Stati membri sono in parte diverse, in particolare in questo campo, non è attualmente possibile una piena armonizzazione delle norme penali.
- (7) "Ascendenza" si riferisce principalmente a persone o gruppi di persone che hanno tra i loro ascendenti persone che potrebbero essere individuate in base a determinate caratteristiche (quali la razza o il colore), la totalità delle quali non necessariamente sussiste tuttora. Ciononostante, tali persone o gruppi di persone possono essere, in conseguenza della suddetta ascendenza, oggetto di odio o violenza.

---

<sup>1</sup> GU L 185 del 24.7.1996, pag. 5.

- (8) "Religione" si riferisce generalmente a persone definite in riferimento alle loro convinzioni religiose o al loro credo.
- (9) "Odio" si riferisce all'odio basato sulla razza, il colore, la religione, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica.
- (10) La presente decisione quadro non impedisce a uno Stato membro di adottare nella propria legislazione nazionale disposizioni che estendano l'articolo 1, lettere c) e d) a reati commessi contro un gruppo di persone definite secondo criteri diversi da razza, colore della pelle, religione, ascendenza e origine nazionale o etnica, quali lo status sociale o le convinzioni politiche.
- (11) Occorrerebbe fare in modo che le indagini e le azioni penali relative ai reati di stampo razzista e xenofobo non siano subordinate a denunce o accuse da parte delle vittime, che spesso sono particolarmente vulnerabili e riluttanti a intentare un'azione giudiziaria.
- (12) L'armonizzazione del diritto penale dovrebbe permettere di combattere più efficacemente i reati di stampo razzista e xenofobo, promuovendo una piena ed effettiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. Il Consiglio dovrebbe tenere conto delle eventuali difficoltà esistenti in questo settore al momento del riesame della presente decisione quadro, al fine di valutare se siano necessarie ulteriori misure in proposito.
- (13) Poiché l'obiettivo di rendere i reati di stampo razzista e xenofobo passibili in tutti gli Stati membri almeno di un livello minimo di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive non può essere realizzato in misura sufficiente dai singoli Stati membri, in quanto le norme devono essere comuni e compatibili, e può essere realizzato meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare provvedimenti in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dall'articolo 5 del trattato CE. In base al principio di proporzionalità sancito in quest'ultimo articolo, la presente decisione quadro non va oltre quanto necessario al conseguimento di tali obiettivi.

- (14) L'azione comune 96/443/GAI dovrebbe essere abrogata, dato che, con l'adozione del trattato di Amsterdam, della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica<sup>1</sup>, nonché della presente decisione quadro, essa risulta superata.
- (15) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed è conforme ai principi sanciti dall'articolo 6 del trattato UE e dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo, segnatamente dagli articoli 10 e 11, nonché dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dai capitoli II e VI.
- (16) Considerazioni relative alla libertà di associazione e di espressione, in particolare della libertà di stampa e della libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, hanno dato luogo, nel diritto nazionale di molti Stati membri, a garanzie procedurali e a norme particolari concernenti la determinazione o la limitazione della responsabilità,

DECIDE:

*Articolo 1*

*Reati di stampo razzista o xenofobo*

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti comportamenti intenzionali siano resi punibili:
- a) l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito rispetto alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica;
  - b) la perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a) mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale;

---

<sup>1</sup> GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

- c) l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo, definito rispetto alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto ad istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro;
- d) l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti all'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo, definito rispetto alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto ad istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro;
- e) ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di rendere punibili soltanto i comportamenti atti a turbare la quiete pubblica o che sono minacciosi, vessatori o insultanti;
- f) ai fini del paragrafo 1, il riferimento alla religione è diretto a comprendere almeno i comportamenti usati come pretesto per compiere atti contro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo, definito rispetto alla razza, al colore, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica.

2. Uno Stato membro può, all'atto dell'adozione della presente decisione quadro da parte del Consiglio, fare una dichiarazione secondo cui renderà punibili la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di cui al paragrafo 1, lettere c) e/o d) solo qualora tali crimini siano stati accertati da una decisione passata in giudicato di un organo giurisdizionale nazionale di detto Stato membro e/o di un tribunale internazionale, oppure esclusivamente da una decisione passata in giudicato di un tribunale internazionale.

*Articolo 2*  
*Istigazione e complicità*

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia resa punibile la complicità nel porre in essere i comportamenti di cui all'articolo 1.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia resa punibile l'istigazione ai comportamenti di cui all'articolo 1, lettere c) e d).

*Articolo 3*  
*Sanzioni*

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 siano resi punibili con pene effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i comportamenti di cui all'articolo 1 siano resi punibili con la reclusione per una durata massima compresa almeno tra uno e tre anni.

*Articolo 4*  
*Motivazione razzista e xenofoba*

Per i reati diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la motivazione razzista e xenofoba sia considerata una circostanza aggravante o, in alternativa, affinché tale motivazione possa essere presa in considerazione dal giudice all'atto della determinazione della pena.

## *Articolo 5*

### *Responsabilità delle persone giuridiche*

1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 posti in essere a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo della persona giuridica e abbia una posizione direttiva in seno alla persona giuridica, in base:

- a) alla legittimazione a rappresentare la persona giuridica,
- b) alla capacità di prendere decisioni per conto della persona giuridica,
- c) alla capacità di esercitare la vigilanza in seno alla persona giuridica.

2. A prescindere dai casi di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile qualora l'omessa direzione o vigilanza da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile porre in essere uno dei comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 a vantaggio della persona giuridica in questione, ad opera di una persona soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude azioni penali nei confronti delle persone fisiche che siano autori o complici di uno dei comportamenti di cui agli articoli 1 e 2.

4. Per "persona giuridica" s'intende qualsiasi entità che abbia tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dell'autorità statale e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

## *Articolo 6*

### *Sanzioni nei confronti di persone giuridiche*

1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché una persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 sia passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, comprese ammende penali o non ed eventuali altre sanzioni quali:

- a) esclusione dal beneficio di agevolazioni o sovvenzioni pubbliche;
- b) interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale;
- c) collocamento sotto sorveglianza giudiziaria;
- d) provvedimento di liquidazione giudiziaria.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché una persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 sia passibile di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

## *Articolo 7*

### *Norme costituzionali e principi fondamentali*

1. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, tra cui la libertà di espressione e di associazione, non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro.

2. La presente decisione quadro non comporta l'esigenza per gli Stati membri di prendere misure che siano in contrasto con i principi fondamentali riguardanti la libertà di associazione e la libertà di espressione, in particolare la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, quali risultano dalle tradizioni o norme costituzionali o le norme che disciplinano i diritti, le responsabilità e le garanzie procedurali della stampa o di altri mezzi di comunicazione quando tali norme riguardano la determinazione o la limitazione della responsabilità.

#### *Articolo 8*

##### *Avvio dell'azione penale*

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le indagini sui comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 o la relativa azione penale non siano subordinate a una denuncia o accusa ad opera della vittima del comportamento, quanto meno nei casi più gravi, qualora il comportamento sia stato posto in essere sul suo territorio.

#### *Articolo 9*

##### *Competenza giurisdizionale*

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale nei confronti dei comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 qualora essi siano stati posti in essere:

a) interamente o in parte sul suo territorio o

b) da uno dei suoi cittadini o

c) a vantaggio di una persona giuridica avente la sede sociale sul suo territorio.

2. Nello stabilire la propria competenza giurisdizionale ai sensi del paragrafo 1, lettera a), ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che essa si estenda ai casi in cui il comportamento è posto in essere mediante un sistema di informazione e:

a) l'autore pone in essere il comportamento allorché è fisicamente presente sul suo territorio, a prescindere dal fatto che il comportamento implichi o no l'uso di materiale ospitato su un sistema di informazione situato sul suo territorio;

b) il comportamento implica l'uso di materiale ospitato su un sistema di informazione situato sul suo territorio, a prescindere dal fatto che l'autore ponga in essere o no il comportamento allorché è fisicamente presente sul suo territorio.

3. Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in casi o circostanze specifici la regola sulla competenza giurisdizionale di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).

#### *Articolo 10*

#### *Attuazione*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro [...]¹.

---

¹ Due anni dall'adozione della presente decisione quadro.

2. Entro tale data gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Entro il [...] <sup>1</sup> il Consiglio valuta, sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni e di una relazione scritta della Commissione, se gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

3. Prima che siano trascorsi tre anni dal termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, il Consiglio riesamina la presente decisione quadro. In preparazione di tale riesame, il Consiglio chiede agli Stati membri se hanno incontrato difficoltà nell'ambito della cooperazione giudiziaria riguardo ai reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Il Consiglio può inoltre chiedere all'Eurojust di riferire in una relazione se le differenze tra le legislazioni nazionali abbiano dato luogo a problemi nella cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in tale settore.

#### *Articolo 11*

##### *Abrogazione dell'azione comune 96/443/GAI*

L'azione comune 96/443/GAI è abrogata.

#### *Articolo 12*

##### *Applicazione territoriale*

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

---

<sup>1</sup> Cinque anni dall'adozione della presente decisione quadro.

*Articolo 13*  
*Entrata in vigore*

La presente decisione quadro entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

---